

Sospensione dei lavori di coltivazione  
della cava d calcare- marmo sita in  
località “Bellazita”  
del Comune di Custonaci (TP)  
Ditta:“Perla Marmi s.r.l.”

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "Norme di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm. 4ii. – "Regolamento di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/08/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 08/08/2023, è stato conferito all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica Utilità, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Energia;
- VISTA** l'autorizzazione n. 51/21 - Reg. n. 05/21 – 330 - TP del 08/02/2021, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, la Ditta "Perla Marmi s.r.l.", con sede legale in Custonaci (TP) in Via Mocata s.n.c., (P.I.V.A. n. 02107900819), legalmente rappresentata dal Sig. Castiglione Alfredo, nato a Custonaci (TP) il 22/06/1967, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della L.R.S. n. 19/95 e ss.mm.ii., di esercitare la coltivazione di una cava di marmo sita nella località "Bellazita" del Comune di Custonaci (TP), nell'ambito della particella n. 376 del foglio di mappa n. 110 e della part. n. 52 del foglio di mappa n. 114 del N.C.T. del medesimo Comune, per un periodo di anni 15 (quindici);
- VISTA** il D.D.G. n. 6/23 Reg. n. 02/23 – 330 L<sub>1</sub> - TP del 16/01/2023, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, la Ditta "Perla Marmi s.r.l.", con sede legale in Custonaci (TP) in Via Mocata s.n.c., (P.I.V.A. n. 02107900819), legalmente rappresentata dal Sig. Castiglione Alfredo, nato a Custonaci (TP) il 22/06/1967, a sospendere per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal 04 Febbraio 2023 fino al 02 Agosto 2023, i lavori di estrazione della cava di calcare-marmo sita in località "Bellazita" del Comune di Custonaci (TP);
- VISTA** l'istanza datata 04/07/2023, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in data 11/07/2023 al n. 22340 con la quale il Sig. Castiglione Alfredo, nato a Custonaci (TP) il 22/06/1967, nella qualità di Legale rappresentante della Società "Perla Marmi s.r.l." (P.I.V.A. n. 02107900819), esercente la cava di calcare-marmo sita nella località "Bellazita" del Comune di Custonaci (TP), ha chiesto un ulteriore sospensione di 180 (centottanta) giorni dei lavori nella cava "de qua", precisando che la marca da bollo n. 01191250714326 del 07/07/2023 sarà utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l'originale della marca da bollo per il fine sopracitato;
- VISTO** il Rapporto n. 25 del 25/09/2023, redatto a seguito del sopralluogo eseguito nella cava in argomento, in data 11/09/2023, da un Funzionario Direttivo del Distretto Minerario di Caltanissetta all'uopo incaricato;
- PRESO** ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1 della l.r. n. 20/1994 e s.m. ed alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m. e della l.r. n. 21/05/2019, n. 7 e s.m.;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di **180 (centottanta) giorni** decorrenti dal **03 Agosto 2023** fino al **29 Gennaio 2024**.

#### AUTORIZZA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la Società **"Perla Marmi S.r.l."**, con sede legale a Cusonaci (TP) in Via Mocata s.n.c., (P. I.V.A. n. 02107900819), legalmente rappresentata dal Sig. **Castiglione Alfredo**, nato a Cusonaci (TP) il 22/06/1967, è autorizzata a sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di **180 (centottanta) giorni** decorrenti dal **03 Agosto 2023** fino al **29 Gennaio 2024**, i lavori di coltivazione nella cava di marmo sita nella località **"Bellazita"** del Comune di Cusonaci (TP), in esercizio giusta autorizzazione n. **51/21 Reg. n. 05/21 - 330 - TP del 08/02/2021**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di Cusonaci (TP) e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione. Tuttavia, l'allontanamento di eventuali blocchi di calcare/marmo, prodotti in epoca antecedente alla data di decorrenza del provvedimento di cui si tratta, è consentito previa comunicazione da inoltrare a questo Ufficio.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società **"Perla Marmi s.r.l."** è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava *"de qua"*, sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo 24/10/2023

L'Istruttore Direttivo  
Sig.ra Iole Campo

  
Il Funzionario Direttivo  
Assegnatario di P.O.  
Ing. Salvatore Pignatone

Il Dirigente Generale  
Ing. Calogero Giuseppe Burgio